

ATTENZIONE


AL VIA L'ACCATASTAMENTO SEMPLIFICATO PER GLI IMPIANTI A BIOMASSA ! (Camini, stufe e caldaie)

La nuova normativa
Con la pubblicazione sul BURT n. 1 Parte Seconda del 15/03/2023 della Delibera n.222 del 06-03-2023 recante ad oggetto "Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39" entra in vigore l'obbligo di cui al punto 5 dell'Allegato a) della delibera stessa.

In cosa consiste questo obbligo?
Se nella abitazione è presente un **generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW** il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) deve provvedere ad un "accatastamento semplificato" dell'impianto.

Perché la Regione ha deciso di porre questo obbligo?

Come sai la presenza di sostanze inquinanti in atmosfera (come ad esempio le famigerate polveri sottili PM10) è causa di molti problemi di salute per tutti noi. Tra i principali fattori inquinanti delle nostre città ci sono proprio gli impianti a biomassa. I dati scientifici dicono che un



caminetto emette polveri fini PM10 per 840 grammi / giga joule, una stufa a legna 760, una a pellet 29. Pensate che una caldaia a metano (quelle che abbiamo nelle nostre case) emette 0,2 / giga joule.

Che significa? Che **a parità di energia prodotta un camino aperto inquina quanto 4200 caldaie!**

Forse adesso ti è più chiaro perché la Regione vuole sapere quanti camini e stufe sono presenti sul proprio territorio: questo dato è fondamentale per mettere in relazione la diffusione di questi impianti e i fenomeni di inquinamento da PM10, **al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell'inquinamento atmosferico.**

Questo obbligo vale per i vecchi impianti o per i nuovi?

L'obbligo è sia per i nuovi che per i vecchi impianti. Cambiano però le modalità. Nel caso l'impianto sia stato installato **prima del 15 marzo 2023** è il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) a dover procedere all'"accatastamento semplificato" secondo le istruzioni che leggi in questa pagina. Se invece l'impianto è installato **dopo il 15 marzo 2023** dovrà procedere il

manutentore/installatore, che accederà ad una diversa procedura direttamente dal portale SIERT dove è registrato come professionista. In questo secondo caso assicurati che il tuo installatore ti rilasci la ricevuta di accatastamento e conservala con cura.

Che cosa si intende per generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW?

Si tratta dei camini (sia aperti che chiusi con inserti), delle stufe e delle caldaie che usano biomasse (legna, pellet, cippato). Sono invece escluse dall'accatastamento le cucine economiche, ovvero stufe dedicate alla cottura dei cibi e non collegate all'impianti di riscaldamento.



Come faccio a sapere se il mio impianto ha una potenza nominale inferiore a 10 KW?

Intanto ricorda che la potenza nominale è quella resa dal generatore all'ambiente e dichiarata dal fabbricante. Quindi verifica come prima cosa se hai una documentazione in tuo possesso attestante questa informazione (rilasciata dal tecnico quando ha installato l'impianto). Se non hai la documentazione procedi così:

- Se hai un camino aperto procedi pure all'accatastamento semplificato, ti verrà chiesta solo la data di installazione (presunta).
- Se hai camini chiusi con inserti, stufe e caldaie chiama il tuo tecnico di fiducia e verifica con lui. E' importante che tu lo faccia perché se l'impianto ha una potenza inferiore ai 10 KW puoi procedere all'accatastamento semplificato in autonomia ma se l'impianto ha una potenza superiore a 10 KW non procedere oltre. L'impianto rientra infatti nelle procedure ordinarie di accatastamento (sempre previste dalla Delibera n.222 del 06-03-2023) e dovrà essere proprio il tuo tecnico di fiducia ad accatastarlo sul SIERT (Il Sistema Informativo Energetico Regionale) al pari di un qualsiasi altro impianto termico.

Esistono delle eccezioni rispetto all'obbligo di accatastamento? Se il camino ad esempio è chiuso? Se non lo uso?

La Delibera n.222 del 06-03-2023 prevede soli due casi di esclusione dalle procedure di accatastamento:

1. generatori a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi/complementi di arredo.
2. generatori a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW utilizzati in maniera occasionale e saltuaria, individuabili nei soli casi in cui nell'abitazione non sia presente nella stessa unità immobiliare un ulteriore generatore per il quale sussista obbligo di accatastamento. In altre parole, puoi per adesso non accatastare il tuo camino se in quella casa non ci sono altri impianti termici (caldaie, stufe etc etc).

Se ti trovi in una delle 2 situazioni sopra richiamate puoi trasmettere una "auto-dichiarazione" compilando il modello disponibile al link https://siert.regione.toscana.it/documenti/dichiarazione_sostitutiva.pdf ed inviare una

mail a questo indirizzo esonerobiomasse@regione.toscana.it. Ricorda di allegare anche un documento di identità (fronte/retro).

Ricorda: una auto-dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, è un atto che ha valore legale. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell'art. 76 dello stesso DPR ai sensi del codice penale.

Ok, ho capito che rientro in uno dei casi in cui devo procedere all'accatastamento semplificato. Cosa devo fare?

Abbiamo pensato ad una procedura molto semplice che potrà essere svolta direttamente da tutti i cittadini, senza bisogno di conoscenze tecniche. E' sufficiente collegarsi, attraverso le proprie credenziali SPID, a questo link <https://siert.regione.toscana.it/cit/views/login.php?ri=1> ed il sistema collegherà direttamente il generatore a biomassa sotto il codice-impianto già corrispondete all'unità immobiliare. Tu dovrai solo fornirci poche informazioni, al resto pensiamo noi.

La procedura di accatastamento semplificata prevede l'uso di una piattaforma informatica. E se non ho le credenziali SPID? O non ho accesso ad internet?

Nessun problema. Per i cittadini responsabili dell'impianto che abbiano difficoltà nelle procedure informatiche di registrazione è attivato il numero telefonico **800 15 18 22** dedicato, a cui è possibile chiedere informazioni. E' anche possibile recarsi presso la sede **ARRR** più vicina a te (è presente uno sportello ogni comune capoluogo) previo appuntamento da prendersi allo stesso numero.

Cosa rischio in caso di mancato accatastamento?

Il mancato accatastamento, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 23 quinquies comma 6 della legge regionale n.39/2005 comporta, secondo le procedure indicate dalla Delibera n.222 del 06-03-2023, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs 192/2005.

Un consiglio? Non rischiare, la procedura è semplice, e veloce e ti ruberà solo pochi minuti.

Link al videotutorial

https://siert.regione.toscana.it/videotutorialscheda.php?mn=12&stmn=1&vdt_id=14

>>>> PER ACCATASTARE IL TUO IMPIANTO CLICCA QUI <<<<

<https://siert.regione.toscana.it/cit/views/login.php?ri=1>

